



# COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA Nr. 10/2021- Prot. n. 2270

Caspoggio, 06.08.2021

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA l'Ordinanza nr. 09/2021 del 30/07/2021;

VISTA la richiesta del 06/08/2021 di deroga alla suddetta, pervenuta a questo Servizio a mezzo PEC da parte dell'Arch. Dioli Marzio, ns. prot. nr.2269 del 06/08/2021, con riferimento al cantiere di cui al Permesso di Costruire n.6/2020;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

VISTA la Legge 24.11.1981, nr. 689 e successivi aggiornamenti;

SENTITA l'Amministrazione Comunale di Caspoggio;

AL FINE DI consentire la sospensione in sicurezza delle attività lavorative nel cantiere di cui sopra, senza lasciare situazioni di pericolo nelle aree ancora in fase di realizzazione;

IN parziale deroga all'Ordinanza nr.09/2021 di cui sopra

## ORDINA

**solo ed esclusivamente per la giornata di Lunedì 9 Agosto 2021 e nella fascia oraria dalle 10.00 alle 15.00, al fine di consentire la sospensione in sicurezza delle attività lavorative, limitatamente al cantiere edile sito in via Pizzo Scalino di cui al Permesso di Costruire n.6/2020, la possibilità per l'impresa incaricata dei lavori di derogare all'Ordinanza nr.09/2021, fatto salvo ogni altro effetto della stessa e ferme le sanzioni.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale  
Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**